

CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI PER L'ADESIONE ALL'E-MARKETPLACE SWB - SICILIAN WHEAT BANK

Il presente Contratto disciplina in via esclusiva la conclusione e l'esecuzione di tutti i rapporti obbligatori ed i successivi contratti, aventi ad oggetto le prestazioni indicate all'art. 2 del presente scritto, conclusi tra Sicilian Wheat Bank – La Banca del Grano S.p.A., con sede legale in Via Piazza Armerina, 30 – 94100 – Enna – Italia, p. iva e cod .fisc. 01275060869 - Numero REA: EN – 419249, domicilio digitale e indirizzo PEC: bancadelgrano@pec.it, iscritta presso la Camera di Commercio I.A.A. di ENNA, n. REA EN-419249 del Registro delle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore Puglisi Sandro Filippo, di seguito indicata come "*E-marketer*",

E

tutti gli Aderenti al Marketplace di Banca del Grano, come meglio individuati e definiti nelle successive premesse e all'art. 1 di questo contratto.

PREMESSO CHE

- a) l'E-marketer ha realizzato e gestisce il Marketplace denominato marketplace.bancadelgrano.it (d'ora in avanti "Marketplace") avente ad oggetto la compravendita in Italia e nel Mercato Europeo Comune (MEC) di legumi, cereali e farine derivati dalla loro lavorazione, nonché di ogni altro prodotto agroalimentare che l'E-marketer riterrà opportuno trattare e far oggetto del Marketplace;
- b) con il termine "Marketplace" s'intende l'area riservata del sito Internet bancadelgrano.it, ovvero da altra posizione come indicato da S.W.B. S.p.A. di volta in volta, attraverso il quale si realizza l'incontro tra la domanda e l'offerta dei prodotti indicati al punto a) ed è possibile concludere per via telematica contratti di compravendita;
- c) il marchio e il logo relativi al Marketplace sono di esclusiva proprietà dell'E-marketer;
- d) il marketplace è destinato esclusivamente a transazioni commerciali B2B, ovvero tra imprese (business-to-business), con esclusione sia di quelle tra imprese e consumatori (B2C) che di quelle tra consumatore e consumatore (C2C);
- e) il presente “contratto e condizioni generali per l'adesione all'E-marketplace SWB - Sicilian Wheat Bank” costituisce un contratto quadro con le funzioni e lo scopo determinati ex art. 3 comma 3 del D. Lgs. N. 198/2021, integrato e completato da:

documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti;

f) l'acquisto all'interno del Marketplace da parte degli aderenti è regolato dalle condizioni generali di vendita di cui all'allegato A (d'ora in avanti "Condizioni generali") e come specificate nell'Allegato B;

g) l'e-marketer non assume responsabilità alcuna - ad eccezione di quella relativa agli obblighi espressamente posti a suo carico dalle presenti Condizioni di adesione, dalle Condizioni generali e dall'Allegato B - in relazione all'esecuzione delle obbligazioni da parte delle imprese che operano sul Marketplace.

In relazione a quanto sopra specificato e agli obblighi espressamente posti dalle presenti Condizioni di adesione e dalle Condizioni generali, ognuno dei soggetti giuridici coinvolti nelle attività svolte tramite il Marketplace, è direttamente responsabile nei confronti della propria controparte utente, nonché dell'E-marketer, per le proprie violazioni del presente Accordo e/o delle norme di legge e non per le reciproche violazioni.

h) i contratti di compravendita saranno conclusi, seguendo le procedure indicate nelle Condizioni generali, previo accesso delle parti, all'area riservata del sito internet bancadelgrano.it, corrispondente all'indirizzo www.marketplace.bancadelgrano.it, specificamente dedicata alle transazioni commerciali;

i) le condizioni generali si applicano unicamente nel caso in cui la contrattazione tra le parti avvenga nei modi di cui al punto precedente e non riguardano, quindi, i rapporti sorti o che sorgeranno con modalità diverse da quelle indicate o, comunque, al di fuori del Marketplace;

l) le premesse unitamente agli allegati costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente Contratto e delle Condizioni di adesione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1 - DEFINIZIONI

1.1 - Nel contesto del presente contratto di adesione i seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato:

a) l'espressione "E-marketer" si riferisce alla società Sicilian Wheat Bank – La Banca del Grano S.p.A., parte del presente contratto, che provvede alla gestione del Marketplace omonimo, vendendo direttamente agli aderenti-interessati i prodotti indicati al punto che segue;

- b) l'espressione "Prodotti" si riferisce a legumi, cereali e farine derivati dalla loro lavorazione, nonché ad ogni altro prodotto agroalimentare che l'E-marketer riterrà opportuno far oggetto di compravenduti sul Marketplace che pertanto sono o saranno visualizzati on line sul sito a cura dell'E-marketer;
- c) l'espressione "Aderente" si riferisce all'impresa che, aderendo al presente regolamento contrattuale, ha accesso al Marketplace ed è interessata alla conclusione di contratti di compravendita dei prodotti indicati al punto b);
- d) di seguito E-marketer ed Aderenti potranno essere congiuntamente indicati come "parti";
- e) l'espressione "Acquirente" si riferisce all'Aderente che è autorizzato ad operare sul Marketplace come acquirente di prodotti, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali;
- f) l'espressione "Fornitore" si riferisce all'Aderente che è autorizzato ad operare sul Marketplace come venditore dei prodotti, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali;
- g) l'espressione "Sito" si riferisce al sito internet corrispondente all'indirizzo internet bancadelgrano.it tramite il quale è possibile accedere al Marketplace;
- h) l'espressione "Servizi" si riferisce ai servizi che l'e-marketer mette a disposizione delle imprese aderenti, a titolo oneroso o gratuito, prestandoli direttamente;
- i) l'espressione "Servizi Informativi" si riferisce ai servizi di carattere informativo che l'e-marketer offre gratuitamente mediante il sito;
- j) il termine "corrispettivi" si riferisce ai pagamenti dovuti dalle parti del presente contratto per la compravendita dei prodotti effettuati sul marketplace, nonché ai pagamenti che saranno dovuti dagli aderenti all'e-marketer per gli ulteriori servizi richiesti, tutto ciò secondo quanto specificato nell'allegato B; Altresì, per corrispettivi deve intendersi anche l'eventuale canone periodico di abbonamento che l'E-marketer vorrà introdurre a carico degli Aderenti per l'adesione al Marketplace.
- k) l'espressione "Strumenti di identificazione personale" si riferisce agli strumenti volti ad identificare ciascun Aderente, quali "user ID" e "password", che l'e-marketer fornirà al fine di consentire l'accesso al marketplace in esecuzione del presente contratto;

l) l'espressione "**Area Personale Acquirenti**" si riferisce all'area riservata del Sito creata dall'E-marketer per permettere all'Acquirente di concludere, verificare, controllare ed accertare le operazioni di acquisizione effettuate;

m) l'espressione "**Area personale Venditore**" si riferisce all'area riservata del Sito destinata alla creazione, verifica e modifica delle proposte di vendita, creata dall'e-marketer per gli aderenti al Marketplace che operano nella qualità di Fornitori, avvalendosi dell'attività dell'E-marketer;

o) l'espressione "*condizioni di vendita*" si riferisce alla tipologia, alla qualità ed al prezzo complessivo dei Prodotti ed ai termini di consegna dal momento di accettazione dell'ordine.

2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 - Con il presente contratto le parti intendono regolare:

- le condizioni di adesione al Marketplace da parte dell'Aderente;
- i rapporti e le transazioni commerciali tra l'e-marketer e l'Aderente aventi ad oggetto i Prodotti offerti sul Marketplace;
- i contratti di cessione tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari conclusi sul medesimo marketplace e i relativi elementi contrattuali, così come disposto dall'art. 3 comma 3 del d. lgs. n. 198/2021;
- le condizioni di utilizzo del Marketplace e dei relativi servizi;
- le condizioni di pagamento dei servizi erogati dall'e-marketer a favore dell'Aderente.

3 - CONDIZIONI DI ADESIONE PER ACQUIRENTI E FORNITORI

3.1- Possono aderire al presente regolamento contrattuale e operare legittimamente nell'ambito del Marketplace come acquirenti o fornitori, esclusivamente operatori commerciali che:

- si impegnano ad operare secondo elevati standard di correttezza e professionalità, nonché a far fronte in modo tempestivo e diligente a tutti gli obblighi e agli impegni derivanti dai contratti stipulati nel Marketplace;
- operano nel settore distributivo dei prodotti offerti nel Marketplace;

- vendono e comprano all'ingrosso, ponendo in essere operazioni commerciali relative a quantitativi di prodotti destinati alla successiva rivendita.

3.2- Possono rivestire la qualità di Acquirente nel presente Marketplace operatori professionali o enti che intendano acquistare prodotti nell'ambito della particolare attività esercitata.

3.3 - L'Aderente che intende operare come Acquirente sul Marketplace, concludendo il presente contratto, dichiara espressamente di non rivestire lo status di consumatore, intendendosi per consumatore la persona fisica che compie l'acquisto per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta.

4 - RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE E VERIFICHE

4.1- Con la stipulazione del presente contratto, l'Aderente si impegna a rispettare integralmente le condizioni di adesione per l'intero termine di validità del contratto.

4.2 - L'E-marketer si riserva espressamente il diritto di procedere alla verifica del rispetto delle condizioni di adesione, richiedendo ulteriori informazioni all'Aderente.

4.3 - Ove le condizioni di adesione non siano rispettate dall'Aderente al momento della stipula del presente contratto o successivamente - ovvero lo stesso faccia dichiarazioni false in merito alle stesse - l'E-marketer si riserva il diritto di risolvere il presente contratto con effetti immediati, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

4.4 - L'E-marketer non assume alcuna responsabilità in merito al rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 3.1 da parte dell'Aderente, riservandosi di proporre ogni azione legale che verrà considerata opportuna in caso di inottemperanza a quanto prescritto dal presente contratto.

4.5 - In particolare, l'e-marketer si riserva il diritto di intraprendere azioni legali nei confronti dell'Aderente qualora la mancanza delle suddette condizioni in capo allo stesso, ovvero la falsità nelle dichiarazioni rese dall'Aderente, cagionino o possano cagionare danni all'e-marketer, al marketplace.

5 - COLLEGAMENTO AL MARKETPLACE

5.1 - Il collegamento al Marketplace avviene tramite accesso da rete telematica, attraverso la connessione al sito bancadelgrano.it o a mezzo di accesso diretto su

marketplace.bancadelgrano.it, tale collegamento è operativo tutti i giorni della settimana, per 24 ore al giorno.

5.2 - La pagina del sito è ottimizzata Desktop. Ove tale disposizione non venga rispettata dall'Aderente, l'E-marketer non garantirà l'accesso corretto al Marketplace ed ai suoi servizi.

5.3 - L'Aderente prende atto che l'E-marketer non risponde di qualsivoglia danno, diretto o indiretto, incidentale o consequenziale, compresi il mancato guadagno, perdite di opportunità commerciali e tutto quanto possa derivare all'Aderente in conseguenza della mancata adozione della configurazione minima richiesta al comma precedente.

5.4 - Il sito web bancadelgrano.it e/o swbank.it è integralmente gestito dalla società SWB - Sicilian Wheat Bank - La Banca del Grano SpA tramite un contratto di hosting con la Serverplan srl; con tale contratto Serverplan srl ha garantito a SWB - Sicilian Wheat Bank - La Banca del Grano SpA il corretto funzionamento del sito, esclusi i casi di forza maggiore o comunque indipendenti da diretta responsabilità di Serverplan srl. L'effettuazione di operazioni di manutenzione che impediranno il collegamento sarà tempestivamente comunicata dall'e-marketer all'Aderente, salvo il caso in cui si rendano necessari interventi che, per la loro particolare urgenza, non consentano di dare il menzionato preavviso.

5.5 - I costi di connessione alla rete telematica, nonché quelli relativi alle apparecchiature informatiche, telematiche, programmi software e a ogni altro strumento o mezzo necessario per collegarsi al Marketplace, sono a totale carico dell'Aderente.

6 - MODALITA' DI ACCESSO AL MARKETPLACE

6.1 L'accesso al Marketplace avviene mediante collegamento telematico al sito. Ogni Aderente-acquirente accederà al Marketplace utilizzando esclusivamente user ID, e ulteriori ed eventuali strumenti di identificazione personale forniti dall'e-marketer al momento della adesione al Marketplace

6.2 - L'Aderente, come identificato dagli articoli che precedono, può avanzare richiesta di adesione al Marketplace a mezzo di registrazione sulla piattaforma presente sul sito marketplace.bancadelgrano.it, aderendo contestualmente alla presente regolamentazione contrattuale.

L'Aderente, in fase di registrazione, provvederà anche ad indicare e specificare il proprio indirizzo e-mail e password, nonché ogni ulteriore elemento richiesto dall'E-marketer. I

dati indicati dall'Aderente in fase di registrazione vengono automaticamente salvati nel backend del sito marketplace.bancadelgrano.it, ossia nella dashboard di amministrazione di WordPress. L'E-marketer, ricevuta la richiesta di adesione dell'Aderente, verifica il possesso e l'esistenza in capo agli aderenti di tutti i requisiti richiesti dal presente contratto nonché dagli articoli di legge e in caso di esito positivo provvede ad autorizzare ed abilitare l'Aderente alle operazioni sul marketplace, trasmettendo l'user ID personale dell'aderente.

L'Aderente ha l'obbligo di sostituire la password a cadenza almeno semestrale.

6.3 - L'Aderente è pienamente consapevole del fatto che la conoscenza degli strumenti di identificazione personale da parte di terzi soggetti potrebbe consentire agli stessi l'accesso al Marketplace, la conclusione di contratti e altre operazioni in nome dell'Aderente, nonché l'accesso a tutte le notizie, informazioni e dati presenti sul marketplace stesso. Di conseguenza l'Aderente si impegna a mantenere segreti i suddetti strumenti, utilizzandoli nel rispetto di tutte le indicazioni al riguardo stabilite dall'e-marketer.

6.4 - L'Aderente è responsabile di ogni danno derivante all'e-marketer ed alle altre imprese aderenti dalla conoscenza e dall'utilizzo degli strumenti di identificazione personale da parte di soggetti terzi o di altre imprese aderenti.

6.5 Salvo quanto stabilito al comma 6.2, la password può essere modificata dall'Aderente in qualsiasi momento; per ragioni di sicurezza, lo stesso si impegna a provvedere immediatamente alla modifica della stessa ogniqualvolta ciò sarà richiesto dall'e-marketer. L'Aderente si obbliga a sostituire immediatamente la password in caso di smarrimento o furto della stessa, nonché non appena apprenda che soggetti terzi o imprese aderenti sono venuti a conoscenza della stessa e/o della user ID, informando immediatamente l'E-marketer dell'accaduto.

6.6 - L'E-marketer non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Aderente in relazione ai danni che allo stesso possano derivare dall'accesso non consentito - da parte di soggetti terzi - al Marketplace.

7 - SERVIZI RESI AGLI ADERENTI

7.1 - L'e-marketer renderà disponibili agli aderenti che ne facciano richiesta, secondo le condizioni indicate nell'allegato B, ogni altro servizio che l'e-marketer deciderà di fornire.

7.2 - La presenza sul Marketplace non implica alcuna situazione di esclusiva, sia merceologica che territoriale.

8 - ALTRI SERVIZI

8.1 - Con la stipula del presente contratto, l'E-marketer si impegna inoltre nei confronti degli aderenti a:

a) promuovere una sempre maggiore correttezza e professionalità delle imprese operanti sul Marketplace;

b) prevedere strumenti e procedure per la migliore conciliazione in caso di controversie insorte fra le imprese aderenti al Marketplace e tra gli aderenti e l'E-marketer stesso.

9 - CORRISPETTIVI PER L'ADESIONE E ALTRI SERVIZI

9.1 - I corrispettivi posti a carico dell'Aderente e le condizioni di pagamento sono stabiliti nell'allegato B ("Specificazioni contrattuali e condizioni di pagamento"), da ritenersi parte integrante del presente contratto.

9.2 - L'E-marketer si riserva la possibilità di introdurre un quota di adesione e/o un canone di abbonamento al Marketplace, nonché modificare i corrispettivi posti a carico dell'Aderente e le condizioni di pagamento di cui all'art. 9.1 secondo le modalità e i termini stabiliti nell'allegato B ("Specificazioni contrattuali e condizioni di pagamento").

10 - OBBLIGHI DELL'ADERENTE

10.1 - L'Aderente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dirigenti, collaboratori, dipendenti, subordinati, rappresentanti e a chiunque partecipi ad attività connesse con il presente contratto, in veste di consulente o altrimenti, tutti gli obblighi dallo stesso derivanti in capo all'Aderente.

10.2 - L'aderente si obbliga inoltre a:

a) non immettere sul sito e sul marketplace, anche per il tramite dell'E-marketer, che si esonera da ogni responsabilità, alcun materiale che violi diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale;

b) non servirsi, consentire o dar modo ad altri di servirsi, del sito per atti contro la morale, l'ordine pubblico o con lo scopo di molestare la quiete altrui, danneggiare, violare o tentare di violare comunque il segreto della corrispondenza e, comunque, a non fare uso

in qualsivoglia modo del sito e/o del Marketplace per commettere o favorire la commissione di atti illeciti di qualsivoglia tipo;

c) non immettere sul Marketplace, per il tramite dell'e-marketer, informazioni diffamatorie, sleali o ingannevoli nei confronti delle altre imprese aderenti;

d) usufruire del Marketplace e dei servizi, nonché concludere contratti di compravendita dei prodotti, in modo da non violare alcuna norma in materia antitrust e a non tenere alcun comportamento o concludere alcuna intesa anti-concorrenziale, quale, a titolo puramente esemplificativo, quello o quella consistente nella fissazione dei prezzi tra imprese concorrenti;

e) usufruire del marketplace e dei servizi in conformità alle regole di diritto, delle norme dei trattati, codici, anche privati e di autodisciplina, siano essi pubblicati o meno sul sito;

f) rispettare i divieti posti gli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 198/2021, escludendo così l'adozione di pratiche commerciali sleali, nello specifico è fatto divieto di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;

10.3 - L'Aderente si obbliga a manlevare e a tenere indenne l'E-marketer da qualsivoglia perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni compiuta violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

10.4 - E' onere dell'Aderente disporre a proprie spese di un sistema e di una linea telefonica che garantiscano l'accesso on line.

11 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ADERENTE

11.1 - È fatto divieto all'Aderente che opera sul Marketplace come acquirente o fornitore di tenere qualsiasi comportamento che sia tale da alterare la parità competitiva tra le imprese Aderenti sul Marketplace, quale, a titolo puramente esemplificativo, quello consistente:

a) nell'alterare o tentare di alterare i prezzi di vendita o le altre condizioni contrattuali offerte sul Marketplace;

b) nell'accordarsi, anche tacitamente, con altre imprese aderenti ai fini di cui alla lettera precedente e/o avviare trattative commerciali tra Aderenti al fine di concludere una compravendita di lotti pubblicati sull'E-marketplace e/o loro equipollenti, aggirando l'attività e il servizio fornito dall'E-marketer;

c) nel comunicare l'identità delle altre imprese che operano sul Marketplace come compratori alle imprese che operano sul Marketplace come venditori e viceversa, garantendo così l'anonimato in fase di trattativa.

11.2 - L'E-marketer si riserva il diritto di limitare o proibire altre forme di conflitti di interesse o comportamenti anticoncorrenziali.

12 - RINVIO ALLE CONDIZIONI GENERALI

12.1 - Resta inteso che l'Aderente potrà procedere all'acquisto o alla vendita dei prodotti, all'interno del Marketplace, unicamente secondo quanto stabilito nelle condizioni generali che, con la stipula del presente contratto, devono intendersi integralmente conosciute e richiamate, non soggette a contestazione alcuna e accettate in ogni loro parte dall'Aderente.

13 - PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

13.1 - L'e-marketer è esclusivo titolare del marchio " Banca del Grano", "Sicilian Wheat Bank ", del domain name bancadelgrano.it e del sito relativo, del Marketplace omonimo, nonché di ogni logo, immagine e segno distintivo dallo stesso utilizzati.

13.2 - L'Aderente non acquisisce alcun diritto rispetto a programmi informatici, banche dati, informazioni, notizie ed altri dati, nonché immagini, loghi, marchi e ogni altro segno distintivo e/o diritto di proprietà industriale e/o intellettuale utilizzati dall'e-marketer o da terzi nell'ambito del Marketplace.

13.3 - L'Aderente si impegna a non violare i diritti di cui al precedente punto e di non distribuire al pubblico, cedere, dare in licenza o sublicenza gli stessi e/o i beni che ne sono oggetto, ovvero di consentire l'uso degli stessi o dei beni che ne sono oggetto da parte di soggetti terzi in qualsivoglia altro modo e sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

13.4 - L'Aderente manleva l'E-marketer da qualsiasi responsabilità, obbligandosi a risarcirlo degli eventuali danni e/o costi, incluse le spese legali, nel caso di richieste avanzate nei suoi confronti da terzi (o da altre imprese aderenti) fondate sull'uso illegittimo da parte dell'Aderente di immagini, denominazioni sociali, loghi, marchi e ogni altro segno distintivo e/o diritto di proprietà industriale e/o intellettuale degli interessati.

13.5 - Fermo restando il rispetto delle disposizioni imperative applicabili, l'e-marketer dichiara di gestire il Marketplace in modo conforme ai principi e alle linee guida stabiliti dall'Unione Europea in materia di proprietà industriale e intellettuale.

14 - PUBBLICITA' SUL MARKETPLACE

14.1 - L'E-marketer si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di inserire sul Sito e sul Marketplace avvisi pubblicitari compatibili con l'attività svolta, nonché collegamenti ad altri siti che siano rispettosi degli obblighi previsti a suo carico nel presente contratto.

15 - DURATA DELL'ADESIONE

15.1 - L'adesione al Marketplace ha durata annuale con decorrenza dal momento della sottoscrizione ad opera delle Parti del presente contratto, pertanto anche il presente contratto ha una durata di 12 mesi dalla data di conclusione della presente, che in assenza di recesso si rinnova tacitamente per altri 12 mesi e così di anno in anno.

15.2 - In caso di inattività dell'aderente sul Marketplace per oltre 18 mesi, l'E-marketer si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto e pertanto procedere alla cancellazione dell'account dell'Aderente in caso di sua inattività sul market place per un periodo di oltre 18 mesi.

15.2 - Il Contratto s'intenderà rinnovato tacitamente qualora l'Aderente o l'e-marketer non provvedano ad inviare alla controparte disdetta scritta con raccomandata a/r, a mezzo PEC o con comunicazione inviata a mezzo dell'apposita sezione FAQ presente sul sito almeno 30 giorni prima della prima scadenza del Contratto o di quelle successive.

16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 L'Aderente non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma cedere a terzi, anche parzialmente, il contratto senza il consenso scritto dell'e-marketer.

16.2 - L'E-marketer si riserva espressamente la facoltà di cedere, a titolo oneroso o gratuito, locare, in tutto o in parte, il Marketplace a soggetti terzi, ovvero concedere agli stessi qualsivoglia diritto connesso al Marketplace medesimo.

16.3 - Nel caso in cui l'E-marketer intenda, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, ne darà notizia alle imprese aderenti mediante comunicazione diretta, avvalendosi di raccomandata a/r o PEC.

17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1 - Fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno e/o l'applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura legale a carico della parte inadempiente, il presente

Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'Aderente violi anche una soltanto delle obbligazioni di cui agli Articoli:

- 3 (Condizioni di adesione per acquirenti e fornitori);
- 4 (Rispetto delle condizioni di adesione e verifiche);
- 9 (Corrispettivi per l'adesione ed altri servizi);
- 10 (Obblighi dell'Aderente);
- 11 (Ulteriori obblighi dell'Aderente);
- 13 (Proprietà industriale ed intellettuale);
- 16 (Cessione del contratto);
- 19 (Responsabilità dell'Aderente);
- 20 (Tutela dell'immagine dell'e-marketer);
- 21 (Obblighi di riservatezza).

17.2 - Al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui al precedente punto 17.1, la risoluzione del contratto opererà di diritto dal momento del ricevimento da parte dell'Aderente di una comunicazione con raccomandata a/r o PEC contenente la contestazione dell'inadempimento e l'intenzione dell'e-marketer di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

17.3 - Nell'ipotesi di violazione da parte dell'Aderente delle norme stabilite nel presente contratto, l'E-marketer potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere l'accesso al Marketplace da parte dell'Aderente per il tempo che riterrà opportuno, ovvero risolvere il presente contratto, senza essere tenuto a rifondere - neanche in parte - la eventuale quota di partecipazione corrisposta dall'aderente, la quale sarà trattenuta a titolo di clausola penale, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del maggiore e ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 comma 1° c.c.. Tale penale sarà dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

18 - ESONERO DI RESPONSABILITA' PER L'E-MARKETER

18.1 - L'E-marketer non sarà responsabile per danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, quali il mancato guadagno, perdite di business e/o di opportunità commerciali e tutto quanto possa derivare dalla gestione del Marketplace e dai Servizi forniti, nel caso di errori, omissioni ed inesattezze nei dati trasmessi neppure in caso di

interruzioni, sospensioni, ritardi e anomalie nella gestione del Marketplace e nella erogazione dei Servizi, anche se derivanti da problemi tecnici, salvo che non siano direttamente e immediatamente ricollegabili ad un comportamento doloso o gravemente colposo dello stesso.

18.2 - L'E-marketer non sarà responsabile per i danni diretti o indiretti, incidentali o consequenziali, quali il mancato guadagno, perdite di business e/o di opportunità commerciali e ogni altro danno che possa derivare da intrusioni informatiche o altra illegittima intromissione o utilizzo di dati da parte di terzi non autorizzati, nonché da truffe commerciali o altri comportamenti scorretti o illegittimi tenuti dalle imprese aderenti e non aderenti, salvo che non siano direttamente e immediatamente ricollegabili ad un comportamento doloso o gravemente colposo dell'e-marketer.

18.3 - In nessun caso l'E-marketer sarà ritenuto responsabile in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento del sito, direttamente o indirettamente riconducibili a condotte o omissioni dell'hosting provider Serverplan srl.

18.4 - In nessun caso l'E-marketer sarà ritenuto responsabile in ordine all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti conclusi dall'Aderente con altre imprese aderenti, né di quelle derivanti dagli eventuali contratti conclusi dall'Aderente con soggetti terzi in relazione alla fornitura dei Servizi offerti sul Marketplace.

19 - RESPONSABILITA' DELL'ADERENTE

19.1 - L'Aderente si assume ogni e più ampia responsabilità circa il contenuto delle informazioni dallo stesso fornite e pubblicate sul Marketplace a cura dell'E-marketer. Pertanto, l'E-marketer non sarà in alcun caso responsabile per errori, omissioni ed inesattezze eventualmente contenuti nei dati immessi sul Marketplace e forniti dall'Aderente e/o dalle altre imprese aderenti.

19.2 - Ove insorgano controversie tra le imprese aderenti, e in conseguenza di ciò vengano intraprese azioni legali nei confronti dell'E-marketer da imprese aderenti e/o da soggetti terzi, l'Aderente si obbliga a risarcire l'E-marketer dei danni subiti a causa di tali azioni ove alle stesse abbia dato causa in modo diretto o indiretto, procedendo al ristoro di tutti i costi e delle spese sostenute, comprese quelle legali.

20 - TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'E-MARKETER

20.1 - L'Aderente, fatti salvi gli altri obblighi posti a suo carico dal presente Contratto, si impegna espressamente a:

a) operare sul Marketplace rispettando i più elevati standard di correttezza e professionalità e, comunque, ad astenersi da qualsiasi azione, iniziativa o comportamento che possa essere o divenire sconveniente o pregiudizievole per l'immagine o reputazione dell'E-marketer, o che possa comunque arrecare discredito o pregiudizio allo stesso;

b) a far sì che i propri dirigenti, collaboratori, dipendenti, subordinati, rappresentanti e chiunque partecipi ad attività connesse con il presente Contratto, in veste di consulente o altrimenti, si astengano da qualsiasi azione, iniziativa o comportamento di cui alla lettera precedente.

21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

21.1 - Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare l'obbligo di segretezza, anche oltre la scadenza del presente contratto per un periodo pari a cinque anni, ai propri dirigenti, collaboratori, dipendenti, subordinati, rappresentanti e a chiunque partecipi ad attività connesse con il presente Contratto in veste di consulente o altrimenti, relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.

21.2 - Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni considerate riservate e i dati personali di terze persone fisiche vengono trattati osservando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi.

22 - OBBLIGHI DI SICUREZZA

22.1 - L'E-marketer, per il tramite dell'Hosting Provider Serverplan srl, si impegna ad applicare e a far applicare al Marketplace e a tutte le comunicazioni telematiche le procedure e le misure di sicurezza ritenute idonee, allo stato delle conoscenze tecniche ed informatiche, a garantirne la sicurezza e ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo nella registrazione o nella elaborazione, distruzione e perdita di informazioni e/o dati trasmessi.

22.2 - L'Aderente si obbliga a rispettare in materia di privacy e sicurezza tutte le indicazioni che l'e-marketer ha stabilito e che comunicherà in futuro. L'Aderente, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente all'e-marketer ogni anomalia che lo stesso riscontri nell'utilizzo degli Strumenti di Identificazione Personale qualora abbia il fondato sospetto che ciò derivi da un tentativo di accesso non autorizzato, di intrusione, di manomissione o di altra attività illegittima posta in essere da terzi soggetti o da altre imprese aderenti.

23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

23.1 – Le Parti contraenti, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento della comunità Europea 27/04/2016, n. 2016/679/UE, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali e dei dati degli Aderenti per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti, nonché per la fatturazione dei successivi contratti di compravendita; Qualora sia necessario provvedere alla tutela dei diritti dell'E-marketer nei confronti di un Aderente, i dati di quest'ultimo potranno essere trasmessi a studi legali e/o professionisti incaricati a tale scopo.

23.3 - Le Parti contraenti danno altresì atto che i dati personali verranno trattati osservando misure di sicurezza minime ai sensi dell'allegato B del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e e del Regolamento della comunità Europea 27/04/2016, n. 2016/679/UE, ed eventualmente anche quelle idonee e necessarie, laddove siano obbligatorie in ragione del trattamento effettuato, per garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi.

23.4 - Agli interessati al trattamento (persone fisiche), i cui dati dovessero essere trattati dalle Parti nel corso dell'esecuzione del presente contratto, competono i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento della comunità Europea 27/04/2016, n. 2016/679/UE, e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati, di farli integrare, modificare, cancellare per violazione di legge e/o di opporsi al loro trattamento. Ciascuna parte, pertanto, è tenuta a riscontrare le eventuali richieste in ragione dello specifico trattamento effettuato.

23.5 - L'Aderente è stato correttamente informato dall'E-marketer, ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, circa le finalità e modalità di trattamento dei dati trasmessi, sull'ambito di comunicazione degli stessi e sulle misure di sicurezza adottate.

24 - COMUNICAZIONI

24.1 - Fatti salvi casi espressamente indicati - ovvero stabiliti da obblighi di legge - le comunicazioni tra l'E-marketer e l'Aderente avranno luogo preferibilmente per il tramite di messaggi e-mail o PEC ai rispettivi indirizzi elettronici (indicato nella sezione contatti presente sul sito bancadelgrano.it per l'E-marketer e nel form di registrazione per l'Aderente) che saranno da entrambe le parti considerati valido mezzo di comunicazione e la cui produzione in giudizio non potrà essere oggetto di contestazione per il solo fatto di essere documenti informatici. E' sempre possibile anche l'utilizzo della raccomandata A/R o del telefax.

24.2 - Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A/R avranno effetto dal momento del ricevimento, mentre quelle inviate a mezzo telefax avranno effetto immediato e quelle mediante posta elettronica certificata al momento dell'elaborazione della ricevuta di avvenuta consegna. Le comunicazioni trasmesse via e-mail avranno effetto soltanto se seguite da e-mail che ne confermano l'avvenuta ricezione, e ciascuna parte si obbliga ad inviare immediatamente la conferma di avvenuta ricezione nel momento in cui il messaggio è pervenuto, fatte salve le eccezioni indicate al punto 24.3.

24.3 – Le comunicazioni generate automaticamente al momento della creazione del lotto da parte del Fornitore o al momento dell'invio dell'ordine da parte dell'Acquirente, come meglio specificate agli artt. 5 e 6 dell'Allegato A, benché trasmesse a mezzo e-mail, avranno effetto dal momento del loro invio, senza la necessità di riscontro alcuno da parte delle parti.

24.5 - Le Parti si obbligano a comunicare, nel corso della vigenza del presente contratto, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni che saranno effettuate in base ai vecchi recapiti avranno piena efficacia e validità.

25 - ONERI E SPESE

25.1 - Gli eventuali oneri fiscali e le spese contrattuali relative al presente contratto sono posti a carico di entrambe le parti in maniera uguale.

26 - ALLEGATI

26.1 - Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti Allegati:

Allegato A - "Condizioni generali di vendita";

Allegato B - "Specificazioni contrattuali e condizioni di pagamento".

27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

27.1 - In caso di controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate, le parti si impegnano a cercare tra loro un equo e bonario componimento. A tal proposito le stesse possono di comune accordo devolvere la soluzione di ogni controversia inerente al presente contratto, rimettendo la relativa soluzione, ad un ente di conciliazione con sede nel foro di Enna (IT).

27.2 - Il presente Contratto è governato e dev'essere interpretato ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana. Le parti si sottopongono alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di

Enna, in relazione a qualsiasi pretesa, azione o procedimento derivante dal - o relativo al presente Contratto o alle operazioni in esso contemplate, e convengono di non avviare o perseguire tale pretesa, azione o procedimento se non nel predetto Tribunale, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

28 - CLAUSOLE FINALI

28.1 - Il presente contratto, incluse le Premesse e gli Allegati che ne formano parte inscindibile e sostanziale, contiene integralmente tutte le pattuizioni intervenute tra le Parti e sostituisce qualsiasi precedente accordo orale e/o scritto.

28.2 - L'invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta/e, di una o più clausole non comporterà l'invalidità, l'inefficacia o lo scioglimento del presente contratto.

28.3 - Eventuali modifiche al presente contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate - a seguito della loro modifica da parte dell'E-marketer - esclusivamente in forma scritta previa intesa tra le Parti.

28.4 - L'acquirente e/o il fornitore rinunciano espressamente al diritto di contestare la validità del presente contratto e di tutti i futuri contratti stipulati on line o attraverso lo scambio di e-mail adducendo quale unico motivo lo strumento informatico e/o telematico.

28.5 - Il presente contratto rimane valido ed efficace anche nel caso in cui l'e-marketer decida di alienare a titolo oneroso o gratuito, affittare o locare il Marketplace ai sensi dell'art. 16 a soggetti terzi, ovvero concedere agli stessi qualsiasi diritto avente ad oggetto il Marketplace medesimo.

29 - LEGGE APPLICABILE

29.1 - Il presente Contratto è regolato in via esclusiva dalla legge italiana, anche secondo quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

30 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

30.1 - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Aderente dichiara di aver attentamente letto il contratto e di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate:

- Art. 3 (Condizioni di adesione per acquirenti e fornitori);
- Art. 9 (Corrispettivi per l'adesione e altri servizi);

- Art. 10 (Obblighi dell'Aderente);
- Art. 11 (Ulteriori obblighi dell'Aderente);
- Art. 15.2 (Durata dell'adesione);
- Art. 16 (Cessione del contratto);
- Art. 17 (Clausola risolutiva espressa);
- Art. 18 (Esonero di responsabilità dell'e-marketer);
- Art. 19 (Responsabilità dell'Aderente);
- Art. 27 (Controversie e foro competente);
- Art. 29 (Legge applicabile).

Allegato A

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL MARKETPLACE SWB - SICILIAN WHEAT BANK

1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 - Con le presenti condizioni generali, che fungono anche da accordo quadro tra il E-marketer e il singolo aderente, si regolano i rapporti di compravendita di prodotti agricoli ed alimentari, già regolati ai sensi del D. Lgs n. 198 del 08/11/2021, commercializzati sul Marketplace SWB - SICILIAN WHEAT BANK, (d'ora in avanti indicati come "Contratti"), sorti sul Marketplace tra gli operatori ad esso aderenti o tra gli stessi e l'e-marketer;

1.2 - Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti conclusi sul Marketplace SWB - SICILIAN WHEAT BANK sono regolati dal D. Lgs. N. 198 del 08/11/2021 e dalle “*Condizioni Generali Unificate*” in vigore dal 1° giugno 2016, pubblicate e consultabili sul sito <https://www.agerborsamerici.it/wp-content/uploads/2016/05/CGU-dal-01-06-2016.pdf>, le cui condizioni sono da considerarsi applicabili alle singole operazioni di compravendita laddove non siano in contrasto con le disposizioni del presente contratto, dei suoi allegati e allo scopo e funzione cui essi sono destinati.

1.3 - I Contratti di cui al comma precedente sono conclusi, previo accesso al sito, tramite comunicazioni telematiche, le quali comportano la formazione di documenti di trasporto e/o di consegna, fatture, ordini di acquisto a mezzo dei quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti all'E-marketer e che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 198/2021, devono indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.

1.4 – I documenti di cui al 1.3 se completi degli elementi sopra individuati costituiscono forma equipollente alla forma scritta necessaria alla conclusione di contratti di cessione aventi ad oggetto la compravendita di prodotti agricoli ed alimentari, così come disposto dall'art. 3 comma 3 D. Lgs. N. 198/2021.

1.4 - Le presenti condizioni generali si applicano unicamente nel caso in cui la contrattazione tra le Parti avvenga nei modi sopra descritti e non riguardano i rapporti

sorti o che sorgeranno con modalità diverse da quelle indicate o, comunque, al di fuori del Marketplace.

1.5 - Le presenti condizioni generali potranno essere integrate da eventuali specifiche condizioni del contratto che eccezionalmente le Parti vorranno stabilire, volta per volta, durante la procedura di conclusione dello stesso. In caso di difformità o contrasto, le singole specifiche condizioni prevarranno sulle presenti condizioni generali se approvate dalle parti "in forma scritta".

2 - LE PARTI DEL CONTRATTO

2.1 - La procedura indicata sul sito bancadelgrano.it e secondo quanto specificato nell'Allegato B comporta la contestuale conclusione di due differenti contratti di compravendita: il primo contratto tra l'E-marketer e l'Acquirente, il secondo contratto tra il Fornitore e l'E-marketer;

2.2 - Nelle ipotesi in cui l'E-marketer funga da agente o comunque intermediario per conto dei fornitori/acquirenti dei beni commercializzati sul marketplace, il contratto promosso dall'e-marketer si concluderà direttamente tra l'acquirente e il fornitore che avranno cura di dare esatta esecuzione allo stesso.

2.3 - L'E-marketer assume il mandato di agente o comunque di intermediario solo a seguito di esplicita accettazione formulata in riscontro ad una richiesta chiara e puntuale formulata dai fornitori/acquirenti dei beni commercializzati sul marketplace, da inoltrare nella sezione Contattaci presente sul sito bancadelgrano.it; in assenza di propria accettazione l'E-marketer non assume lo status di agente o intermediario.

3 – I PRODOTTI

3.1 – La compravendita riguarda esclusivamente i Prodotti indicati nelle apposite sezioni del sito dell'e-marketer – cataloghi elettronici – nonché quelli il cui acquisto sia stato commissionato all'E-marketer direttamente dall'acquirente.

3.2 – I Prodotti oggetto di ogni particolare contratto sono quelli stabiliti dalle Parti nell'offerta, nell'ordine, nella conferma dell'ordine e nella fattura, o, comunque, nelle comunicazioni che le Parti hanno posto in essere al fine di giungere alla conclusione del Contratto.

3.3 – I Prodotti, la tipologia e la qualità degli stessi, nonché il quantitativo pattuito, le modalità e la data di invio della merce, il confezionamento e ogni altra specifica

condizione negoziata dalle Parti sono indicati nell'offerta, nell'ordine, nella sua conferma d'ordine, nella sua accettazione e nelle fatture emesse.

3.4 – Le Parti dichiarano di aver preso attenta visione, prima della stipula del Contratto, di tutti gli atti che hanno preceduto la sua conclusione. In ogni caso l'accesso riservato al sito permetterà all'acquirente di avere contezza degli ordini effettuati e delle eventuali fatture emesse a suo carico.

4 – PREZZI DI VENDITA

4.1 – Tutti i prezzi di vendita dei Prodotti offerti nei cataloghi elettronici all'interno del Marketplace, indicati in euro, sono da considerarsi al netto di I.V.A. e delle spese di trasporto e/o spedizione.

4.2 – I costi totali relativi alla spedizione e alla consegna dei Prodotti sono indicati nell'offerta fatta dall'E-marketer e sono a carico dell'acquirente, a meno che non sia di volta in volta diversamente stabilito.

4.3 – Il prezzo del prodotto indicato sul sito ha valore definitivo, salvo il caso in cui – per situazioni eccezionali – l'E-marketer consideri opportuno sottoporre il prezzo a revisione. Si considerano condizioni eccezionali, in via esemplificativa e non tassativa, il repentino e non concordato cambiamento di prezzo del prodotto da parte del fornitore, l'improvvisa variazione di tassi doganali o di cambi di valuta e comunque di spese di spedizione in generale. Nel caso in cui il prezzo pattuito sia eccezionalmente oggetto di revisione, le Parti si impegnano espressamente a svolgere la rinegoziazione del prezzo secondo correttezza e buona fede tenendo in considerazione la documentazione prodotta ed attestante le situazioni eccezionali che hanno comportato la revisione.

4.4 - I reclami e/o le contestazioni che il Compratore intendesse sollevare all'E-marketer e/o al Fornitore per la merce ricevuta, devono essere comunicati entro e non oltre:

- 2 (due) giorni successivi al ricevimento della merce e nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo ricevimento;
- limitatamente ai prodotti "da essiccare", il giorno successivo al ricevimento della merce.

Il reclamo e/o le contestazioni dell'acquirente ai sensi dei precedenti commi devono contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche contestate e la giustificazione delle doglianze.

Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev'essere contestualmente comunicato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.

I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto Venditore/Compratore entro 2 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.

4.5 – I reclami e/o le contestazioni dell'acquirente ai sensi dei precedenti commi si presumono contrarie a correttezza e buona se non contengono, pena la nullità del reclamo stesso, l'indicazione specifica delle caratteristiche contestate e la giustificazione delle doglianze

4.6 - Ove gli acquirenti non osservino nel modo più scrupoloso gli obblighi posti a loro carico dal presente articolo e, in particolare, ove il loro comportamento risulti essere contrario a correttezza e buona fede, gli stessi potranno essere esclusi dalla partecipazione al Marketplace secondo procedure, modi e tempi stabiliti dall'e-marketer nelle Condizioni per l'Adesione all'e-Marketplace.

5 - DISPONIBILITA' DEI PRODOTTI

5.1 - Il Fornitore rende disponibili per l'acquisto i prodotti da lui commercializzati sul Marketplace creando un apposito lotto di vendita che dovrà indicare la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e le modalità di pagamento.

5.2 - La creazione del lotto di vendita costituisce proposta contrattuale di vendita tra il Fornitore e il Marketplace, tale proposta diverrà irrevocabile al verificarsi di quanto indicato all'art. 5.7 delle presenti condizioni.

5.3 - Il contratto di vendita tra Marketplace e Fornitore è concluso e pertanto pienamente efficace tra le parti al verificarsi delle condizioni indicate all'art. 6.2 e 6.3 delle presenti condizioni.

5.4 - L'Acquirente acquista sul Marketplace la tipologia e/o il quantitativo di Prodotto cui è interessato selezionando, confermando e ordinando i lotti pubblicati dai Fornitori.

5.5 - Gli Acquirenti che siano regolarmente registrati potranno gestire il proprio "carrello" anche in tempi diversi, ma l'inserimento del prodotto nel carrello non costituirà prenotazione o diritto di prelazione d'acquisto. L'acquirente non potrà fermare il prezzo di un'offerta in un giorno e confermare il tutto in un secondo momento;

5.6 - All'atto della ricezione dell'ordine da parte dell'E-marketer il sistema invierà automaticamente una e-mail di riscontro riepilogativa dell'ordine ricevuto al Fornitore e all'Acquirente.

5.7 - L'invio dell'ordine all'E-marketer, sebbene resti in sospeso per 24 ore come meglio specificato negli art. 6.1, 6.2 e 6.3, costituisce proposta d'acquisto irrevocabile.

6 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

6.1 - Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, l'E-marketer, nelle 24 ore lavorative successive alla ricezione dell'ordine individuato all'art. 5.4, 5.6 e 5.7, verifica l'esistenza delle condizioni previste dal presente contratto (ed allegati A e B), nonché dei presupposti di legge.

6.2 - Gli ordini inoltrati all'E-marketer oltre le ore 19:00 devono considerarsi conosciute dall'E-marketer stesso alle ore 07:00 del giorno lavorativo successivo, pertanto il termine di 24 ore lavorative indicato all'art. 6.1 è calcolato da questo momento. Qualora il giorno successivo alla trasmissione dell'ordine sia festivo il computo delle 24 ore resta sospeso sino alle ore 07:00 del primo giorno lavorativo.

6.3 - L'E-marketer, in caso di esito negativo delle verifiche indicate al punto 6.1 ed entro le 24 ore lavorative dalla ricezione dell'ordine, trasmette formale ed esplicito divieto alla conclusione ed esecuzione dell'operazioni.

6.4 - In assenza di divieto all'operazione posto dall'E-marketer, trascorse 24 ore lavorative dalla ricezione dell'ordine individuato all'art. 5.4, 5.6 e 5.7, i Contratti stipulati tra il Fornitore e Marketplace e tra quest'ultimo e l'Acquirente si intendono conclusi ed efficaci. I Contratti sono conclusi nel luogo in cui è situata la sede legale dell'E-marketer.

6.5 - Nel caso in cui il rapporto sorga direttamente tra l'Acquirente e il Fornitore il contratto si intenderà concluso quando l'Acquirente avrà notizia - con una comunicazione e-mail o telefax - della conferma dell'ordine da parte del fornitore stesso. Il Contratto si conclude nel luogo in cui è situata la sede legale del fornitore.

7 - IMPORTO MINIMO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

7.1 - L'importo e il quantitativo minimo d'acquisto non possono essere inferiore a quanto stabilito nel lotto pubblicato dal Fornitore sul Marketplace o a quello definito e accettato dalle successive contrattazioni avviate tra Fornitore e Acquirente a mezzo dello specifico strumento di offerta e controfferta che garantisce l'anonimato delle parti.

7.2 - L'importo dovuto dovrà essere corrisposto dall'Acquirente all'E-marketer entro e non le 24 ore prima della data di ritiro del prodotto presso il Fornitore.

7.3 - L'E-marketer si riserva la facoltà di consentire agli Acquirenti, che reputerà meritevoli, di versare l'importo dovuto successivamente al ritiro del prodotto presso il fornitore e comunque entro e non oltre 30 giorni da tale data.

7.2 - Il pagamento deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- per i prodotti acquistati nell'area riservata "Club Acquirenti" secondo le condizioni indicate nell'allegato B relativo all'area stessa;

- per i prodotti oggetto di compravendita diretta tra Fornitore e Acquirente secondo le condizioni specificate nei cataloghi elettronici e nelle e-mail e/o telefax di conferma dell'ordine e comunque secondo quanto di volta in volta indicato dal fornitore dei prodotti.

7.3 - La documentazione fiscale relativa ai Prodotti ordinati verrà emessa dall'E-marketer o dal Fornitore successivamente alla conclusione del contratto.

7.4 - L'E-marketer si obbliga a corrispondere al Fornitore a titolo di prezzo d'acquisto del prodotto fornito, il 98,5% delle somme corrisposte dal Acquirente, mentre conserverà a titolo di profitto l'1,5% del prezzo complessivo di vendita corrisposto dall'Acquirente.

8 - MODALITA' DI CONSEGNA

8.1 - L'Acquirente normalmente si occuperà di ritirare i prodotti dal Fornitore mediante corrieri e/o spedizionieri di fiducia, salvo diverso accordo espresso tra le Parti. Il ritiro avverrà nei termini necessari ed indicati nell'e-mail di conferma d'ordine e comunque entro e non oltre 21 giorni dalla data stabilita per il ritiro.

8.2 - Il ritiro del prodotto avverrà nel luogo indicato dal Fornitore e/o dall'E-marketer nella fattura e/o nel lotto o in quello altrimenti determinato congiuntamente dalle Parti. Il Fornitore ha l'unico obbligo di porre i prodotti a disposizione dell'Acquirente o di suoi incaricati nel luogo concordato con i documenti eventualmente necessari al trasporto e/o all'esportazione; ove non espressamente indicato e in mancanza di espressa pattuizione al riguardo, il luogo di ritiro sarà quello corrispondente all'indirizzo dell'ufficio commerciale o, in mancanza, della sede legale, indicati dal Fornitore al momento dell'adesione al Marketplace.

8.3 - Le Parti possono stabilire modalità di consegna diverse da quelle indicate dal presente articolo, prevedendo, ad esempio, che la merce verrà prelevata presso la sede dell'e-marketer da un vettore scelto dall'acquirente.

8.5 - Qualora si tratti di transazioni commerciali internazionali, il termine di resa concordemente accettato è EX WORKS INCOTERMS 2010, salvo diversa espressa pattuizione tra le parti.

8.6 - In ogni caso, il rischio di perimento dei prodotti si trasferisce all'Acquirente nel momento in cui la merce esce dal magazzino e viene rimessa al primo trasportatore.

8.7 - Il perimento o il danneggiamento dei Prodotti avvenuti dopo il trasferimento del rischio all'acquirente non liberano quest'ultimo dal pagamento del prezzo.

8.8 - Il Fornitore e l'Acquirente assumono l'obbligo di comunicare, attraverso gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma, all'E-marketer la presa in consegna del prodotto da parte del vettore, trasmettendo anche il Documento di Trasporto e l'identità del vettore ne/o spedizioniere.

8.9 - È posto a carico dell'Acquirente l'onere e l'obbligo di ottenere eventuali licenze all'esportazione e/o importazione, nonché ogni altra autorizzazione necessaria.

8.10 – Al momento della conferma dell'ordine d'acquisto, l'Acquirente ha la facoltà di servirsi di vettori e/o spedizionieri convenzionati con l'E-marketer, il quale resta del tutto estraneo al rapporto instaurato tra vettore e Acquirente.

9 - RUOLO E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

9.1 - Il Fornitore, anche in considerazione degli obblighi generali di cui all'art. 19 del contratto di adesione al Marketplace, si impegna ad inoltrare all'E-marketer e a pubblicare sul Marketplace condizioni di vendita relative ai prodotti commercializzati veritiere e corrette ed a mantenere inalterate tali condizioni per tutto il periodo di tempo espressamente concordato con l'E-marketer. Le condizioni di vendita riguardano la tipologia, la qualità, il luogo, modalità e tempi di consegna e anche il prezzo complessivo dei prodotti ed eventualmente i termini di consegna dal momento di accettazione dell'ordine. Tali dati saranno immessi on-line a cura del Fornitore e dovranno essere immediatamente aggiornate in caso di variazione dello stato di fatto come indicato nell'art. 11. Il Fornitore sarà direttamente responsabile nei confronti del fornitore e dell'Acquirente nei casi di improvvise e non concordate variazioni di prezzo e qualità dei

prodotti che comportino reclamo nei confronti dell'E-marketer ai sensi dell'art. 4 delle presenti condizioni di vendita.

9.2 - L'Acquirente si impegna a mantenere indenne l'E-marketer da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse anche le spese legali, derivanti da ogni violazione del comma precedente.

10 - RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ACQUIRENTE

10.1 - L'Acquirente, anche in considerazione degli obblighi generali di cui all'art. 19 del contratto di adesione al Marketplace, assume piena responsabilità circa l'esattezza e la veridicità dei dati immessi direttamente o per il tramite dell'E-marketer, per conto proprio o per conto terzi sul Marketplace, finalizzati o meno a completare la procedura di acquisto dei prodotti.

10.2 - L'Acquirente si impegna a mantenere indenne l'E-marketer da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse anche le spese legali, derivanti da ogni violazione del comma precedente.

11 - RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'E-MARKETER

11.1 - L'E-marketer si impegna a verificare le condizioni di vendita inserite dai Fornitori sul Marketplace, esonerandosi però sin da adesso da azioni e comportamenti fraudolenti degli stessi Fornitori. A sua discrezione l'E-marketer potrà accettare condizioni di vendita inoltrategli in altro formato e attraverso diversi strumenti di comunicazione, ma in tal caso non assicurerà il rispetto del termine di cui al successivo comma 11.3.

11.2 - L'E-marketer si impegna a riscontrare tempestivamente le richieste di informazioni e di altri servizi specificatamente concordati.

11.3 - Tutte le richieste e comunicazioni, di cui ai punti precedenti, fatte pervenire all'e-marketer ai sensi dell'art. 24 del contratto di adesione al Marketplace, saranno riscontrate tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni dalla loro ricezione.

11.4 - Sono espressamente fatti salvi i periodi di inattività dell'E-marketer previamente comunicati alle parti attraverso la pubblicazione sul sito bancadelgrano.it

11.5 - L'E-marketer non assume alcuna responsabilità per gli inadempimenti imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni, ritardi nei trasporti marittimi, aerei, ferroviari, ritardi nella produzione, interruzione della corrente elettrica e/o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete

per fatto di terzi, ed altri simili eventi che impediscano, in tutto o in parte, di dare esecuzione al Contratto.

12 - OBBLIGHI GENERALI DI SICUREZZA

12.1 - Il Fornitore, l'E-marketer e l'Acquirente si impegnano ad applicare ai propri sistemi informatici e, quindi, a tutte le comunicazioni telematiche le procedure e le misure di sicurezza ritenute idonee, allo stato delle conoscenze tecniche, informatiche e telematiche, ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo nella registrazione o nella elaborazione, distruzione e perdita di informazioni e/o dati trasmessi.

13 - CANCELLAZIONE DI UN ORDINE

13.1 - L'acquirente non ha facoltà di procedere alla cancellazione dell'ordine inviato all'E-marketer, infatti l'ordine costituisce proposta d'acquisto irrevocabile all'E-marketer.

14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 - Fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno e/o l'applicabilità degli eventuali interessi di mora nella misura legale a carico della Parte inadempiente, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui vengano violati gli obblighi stabiliti nei seguenti articoli:

- Art. 7 (Pagamento del prezzo);
- Art. 9 (Responsabilità del fornitore).
- Art. 10 (Responsabilità dell'acquirente);

14.2 - Si applicano i commi 17.2 e 17.3 del contratto di adesione al Marketplace.

15 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'aderente dichiara di aver attentamente letto le presenti Condizioni generali e di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate:

- Art. 4 (Prezzi di vendita);
- Art. 5 (Disponibilità dei prodotti);
- Art. 6 (Conclusione del contratto);
- Art. 9 (Ruolo e Responsabilità del fornitore);

- Art. 10 (Ruolo e Responsabilità dell'acquirente);
- Art. 11 (Ruolo e Responsabilità dell'e-marketer);
- Art. 14 (Clausola risolutiva espressa).

Allegato B

SPECIFICAZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1 - OGGETTO

1.1 - Il presente allegato disciplina l'ammontare e le modalità di pagamento di tutti i corrispettivi che gli Aderenti al Marketplace sono tenuti a versare all'E-marketer per l'adesione al Marketplace, per il pagamento dei prodotti acquistati on line e per l'eventuale fruizione dei servizi descritti dall'art. 7 del Contratto di adesione al Marketplace, di cui tale allegato costituisce parte integrante.

3 - ALTRI SERVIZI

3.1 - L'E-marketer offre una serie di servizi aggiuntivi che l'Acquirente può acquistare alternativamente al momento dell'ordine e che di seguito sono indicati:

a) Servizio "Franco Destino": il prodotto sarà acquistato con clausola franco destino. L'E-marketer incaricherà un vettore che trasporterà il prodotto dal luogo di ritiro, individuato nel lotto oggetto della transazione sul Marketplace, alla sede indicata dell'Acquirente. Il servizio sarà reso alle condizioni, con le modalità e con i termini di pagamento appresso indicati:

I. L'Acquirente, al momento della compilazione dell'ordine, selezionando la voce "Franco Destino" visualizzerà anche il costo specifico del servizio di consegna che, in caso di conferma del servizio, sarà sommato al prezzo per l'acquisto del prodotto/i oggetto del/i lotto/i indicati in bacheca, formando un'unica commessa, il cui costo sarà addebitato all'Acquirente al momento di definizione dell'ordine.

II. L'importo risultante dalla somma del costo del servizio indicato al punto a) e del prezzo del prodotto acquistato sarà oggetto di unica fatturazione.

III. Il trasporto è effettuato da soggetti terzi diversi dall'E-marketer ancorché da quest'ultimo incaricati.

IV. Il prodotto sarà consegnato all'Acquirente entro 21 giorni lavorativi successivi alla conferma dell'ordine e comunque previo pagamento del corrispettivo dovuto.

V. Il costo di trasporto potrebbe subire variazione nel corso delle 48 ore successive alla trasmissione dell'ordine all'E-marketer; Qualora la variazione dovesse verificarsi sarà trasmessa all'Acquirente specifica nota di variazione con allegato nuovo preventivo, che potrà essere accettato o rifiutato dall'Acquirente stesso.

VI. L'acquisto del servizio di cui al punto a) sarà effettuato con clausola "Franco Destino", pertanto il venditore, in ragione di tale condizione contrattuale, non si libera dall'obbligo della consegna rimettendo il prodotto al vettore o allo spedizioniere, ma resta responsabile del prodotto sino alla consegna all'Acquirente.

b) Servizio "Franco Partenza vettori convenzionati": Il prodotto sarà acquistato con clausola franco partenza. L'Acquirente, in sede di invio dell'ordine, selezionato il servizio indicato al punto b), potrà scegliere uno tra i vettori terzi, che collaborano con l'E-marketer, affinché trasporti il prodotto dal luogo di ritiro individuato nel lotto oggetto della transazione sul Marketplace, alla sede indicata dall'Acquirente. Il servizio sarà reso alle condizioni, con le modalità e con i termini di pagamento appresso indicati:

I. L'Acquirente, al momento della conferma dell'ordine, selezionando la voce "franco partenza vettori convenzionati", verifica i costi di trasporto pubblicizzati dai diversi vettori accreditati sul Marketplace, potendo così valutare se ed eventualmente quale tra questi scegliere. Il costo del servizio ulteriore eventualmente scelto sarà diverso da quello del prodotto oggetto di transazione sul Marketplace e pertanto sarà separatamente fatturato all'Acquirente.

II. Al momento della conferma dell'ordine, la scelta del vettore operata dall'Acquirente sarà comunicata all'E-marketer che, in nome proprio ma per conto dell'Acquirente stesso, affiderà al vettore individuato l'incarico di trasportare il prodotto acquistato dal luogo di ritiro indicato nel lotto pubblicato sul Marketplace, alla sede indicata dall'Acquirente.

III. Tra l'Acquirente e il vettore non si instaurerà alcun rapporto obbligatorio, mentre il vettore sarà obbligato unicamente nei confronti dell'E-marketer.

IV. Il servizio indicato al punto b) sarà oggetto di specifica e separata fatturazione, diversa dalla fattura emessa dall'E-marketer per il prodotto acquistato. Pertanto, l'E-marketer emetterà nei confronti dell'Acquirente una specifica ed ulteriore fattura per il servizio reso dal vettore, ribaltandone il costo.

V. La fattura emessa per il solo servizio "Franco Partenza vettori convenzionati" sarà soggetta ai medesimi termini e condizioni di pagamento cui è sottoposta la fattura per l'acquisto del prodotto indicato nel lotto pubblicato sul Marketplace.

VI. Il costo di trasporto potrebbe subire variazione nel corso delle 48 ore successive alla trasmissione dell'ordine all'E-marketer; Qualora la variazione dovesse verificarsi sarà trasmessa all'Acquirente specifica nota di variazione con allegato nuovo preventivo, che potrà essere accettato o rifiutato dall'Acquirente stesso.

VII. Il prodotto sarà trasportato con clausola franco partenza, pertanto ex art. 1510 cod. civ., il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo il prodotto al vettore o allo spedizioniere.

3.2 – L'E-marketer ha facoltà di inserire in futuro ulteriori servizi extra che saranno oggetto di specifica comunicazione.

4 - MODIFICHE

4.1 - L'Aderente potrà recedere dal contratto di adesione al Marketplace mediante disdetta scritta da inviare a Wheat Bank – La Banca del Grano S.p.A., con sede legale in Via Piazza Armerina, 30 – 94100 – Enna – Italia con lettera raccomandata A/R e/o Pec entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica o dal momento in cui la stessa è resa pubblica mediante apposita segnalazione sul sito.

5 - PAGAMENTO DEI PRODOTTI ACQUISTATI NEL MARKETPLACE

5.1 - Il pagamento di tutti i prodotti acquistati dall'Acquirente sul Marketplace dovrà avvenire:

- a mezzo di bonifico bancario intestato al E-marketer sulle coordinate bancarie che saranno indicate in fattura;

5.2 –L'E-marketer eseguirà il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore ai sensi dell'art. 7.4 dell'allegato A a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dal Fornitore al momento dell'adesione e/o su quelle successivamente trasmesse a mezzo pec all'E-marketer; il pagamento sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla consegna del prodotto.

5.3 – Le coordinate bancarie e i conti di destinazione e/o provenienza dei pagamenti devono essere intestati agli Aderenti, l'E-marketer si esonera da ogni responsabilità nel caso di errata comunicazione delle coordinate bancarie da parte degli Aderenti.

5.4 - l'E-Marketer non accetta pagamenti effettuati dal terzo estraneo al contratto, che pertanto non hanno effetto liberatorio verso l'Acquirente e non determinano il subentro del terzo nella posizione dell'aderente.

5.5 - Le cifre sopra indicate sono da ritenersi relative al prezzo dei soli Prodotti al netto di IVA (escluso ogni altro costo ed onere accessorio alla vendita) e si applicano i termini di merce resa EX WORKS INCOTERMS 2010 (trasporto escluso.)

5.6 - Ogni forma alternativa di pagamento deve essere espressamente e previamente concordata con l'E-marketer.

5.7 - Il ritardo nei pagamenti o qualsiasi altra inadempienza da parte dell'acquirente dà diritto all'E-marketer di sospendere ogni ulteriore fornitura.

5.8 - Il mancato pagamento entro i termini pattuiti comporterà per l'acquirente l'addebito degli interessi al tasso legale, oltre alle spese amministrative per l'importo di euro 100 + IVA per ogni giorno di ritardo

5.9 - I prezzi indicati nei cataloghi elettronici sono vincolanti, salvo imprevedibili variazioni di valuta o di costo delle materie prime. In tal caso, l'E-marketer informerà tempestivamente e preventivamente l'Aderente, salvo i casi di impossibilità sopravvenuta a lei non imputabili.

5.10 - Ogni nuovo listino o suo aggiornamento annulla e sostituisce i precedenti.

6 - CONSEGNE E RECLAMI

6.1 - Al momento della consegna l'acquirente è tenuto a controllare che i Prodotti corrispondano per quantità e qualità a quanto descritto nel documento di accompagnamento.

6.2 - In caso di contestazione in ordine alla qualità e/o alla quantità dei Prodotti, l'acquirente deve formulare riserva scritta sul documento del vettore che accompagna i Prodotti.

6.3 - In caso contrario, l'acquirente perde il diritto di far valere qualsiasi difetto di conformità dei Prodotti stessi.

6.4 - Eventuali reclami debbono pervenire a Wheat Bank – La Banca del Grano S.p.A., con sede legale in Via Piazza Armerina, 30 – 94100 – Enna – Italia per iscritto, anche a mezzo PEC bancadelgrano@pec.it o compilando l'apposito modulo nella sezione Supporto e Guide sul sito marketplace.bancadelgrano.it, entro 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti.

6.5 - In ogni caso, l'acquirente è tenuto al pagamento del prezzo pattuito.

7 - TRASPORTO

7.1 – Fatto salvo il caso in cui l'Acquirente decida di avvalersi del servizio “Franco Destino” indicato all'Art. 3.1 lett. a) del presente scritto, le compravendite operate dalle Parti attraverso l'utilizzo del Marketplace sono effettuate sotto la condizione franco partenza, pertanto il venditore, sia esso il Fornitore o l'E-marketer, non risponde dei danni di trasporto ed è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo il prodotto al vettore o allo spedizioniere .

7.2 - Fatto salvo il caso in cui l'Acquirente decida di avvalersi dei servizi ulteriori indicati dall'Art. 3 del presente allegato B, il trasporto e la sua organizzazione sono a carico esclusivo dell'Acquirente che autonomamente si occuperà del ritiro con mezzi propri e/o propri vettori.

7.3 - L'Acquirente è obbligato a ritirare il prodotto acquistato nel luogo e nei tempi indicati nel lotto pubblicato sul Marketplace e comunque entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello ultimo indicato nell'apposita sezione del lotto acquistato sul marketplace.

8 - RESI

8.1 - Eventuali restituzioni di Prodotti potranno avvenire solo se preventivamente autorizzate dall'E-marketer.

8.2 - In tal caso tali Prodotti verranno accettati esclusivamente se in porto franco.

8.3 - Il rischio del trasporto è ad esclusivo carico dell'acquirente.

9 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., Acquirente dichiara di aver attentamente letto il presente Allegato e di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate:

- Art. 4 (Modifiche);
- Art. 5 (Pagamento dei prodotti acquistati nel Marketplace);
- Art. 6 (Consegne e reclami);
- Art. 7 (Trasporto);
- Art. 8 (Resi).

....., li

Firma

.....

ACCORDO DI ADESIONE AL SERVIZIO AGROS

Il presente accordo disciplina l'adesione al servizio "Agros" nonché la conclusione e l'esecuzione di tutti i rapporti obbligatori ed i successivi contratti, aventi ad oggetto le prestazioni indicate all'art. 2 e ss del presente scritto, conclusi tra Sicilian Wheat Bank – La Banca del Grano S.p.A., con sede legale in Via Piazza Armerina, 30 – 94100 – Enna – Italia, p. iva e cod .fisc. 01275060869 - Numero REA: EN – 419249, domicilio digitale e indirizzo PEC: bancadelgrano@pec.it, iscritta presso la Camera di Commercio I.A.A. di ENNA, n. REA EN-419249 del Registro delle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore Puglisi Sandro Filippo, di seguito indicata come "**Banca del Grano**",

E

gli Aderenti al Marketplace di Banca del Grano, come meglio individuati e definiti nelle successive premesse e all'art. 2 ss di questo contratto.

PREMESSO CHE

- a) Banca del Grano ha realizzato e gestisce il Marketplace denominato marketplace.bancadelgrano.it (d'ora in avanti "Marketplace") avente ad oggetto la compravendita in Italia e nel Mercato Europeo Comune (MEC) di legumi, cereali e farine derivati dalla loro lavorazione, nonché di ogni altro prodotto agroalimentare che Banca del Grano riterrà opportuno trattare e far oggetto del Marketplace;
- b) con il termine "Marketplace" s'intende l'area riservata del sito Internet bancadelgrano.it, ovvero da altra posizione come indicato da Banca del Grano di volta in volta, attraverso il quale si realizza l'incontro tra la domanda e l'offerta dei prodotti indicati al punto a) ed è possibile concludere per via telematica contratti di compravendita;
- c) Banca del Grano, al fine di offrire ai propri aderenti strumenti tali da garantire l'integrazione verticale nel sistema agro-alimentare tra l'impresa agricola (Produttore) e l'industria di trasformazione e/o la GDO (Acquirente), ha elaborato tra gli altri il servizio denominato "Agros", oggetto del presente contratto;
- d) il sopra indicato servizio è teso a garantire al Produttore la possibilità di collocare parte della propria produzione sin dal momento della semina ad un prezzo concordato e all'Acquirente la garanzia di un approvvigionamento certo;

- e) è interesse delle Parti sottoscrivere il presente Accordo di adesione con cui definire i termini del servizio e gli elementi essenziali della cessione di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di un futuro Contratto di coltivazione tra le stesse intercorrente;
- f) in data 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 198/2021, attuativo della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'art. 7 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- g) il predetto D.Lgs. n. 198/2021 ha decretato l'obbligo della forma scritta anche per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari tra imprenditori agricoli stabiliti nel territorio italiano;
- h) al presente "Accordo Di Adesione al Servizio Agros", nonché all'acquisto dei prodotti oggetto del "servizio Agros", si applicano tutte le condizioni del "[Contratto e Condizioni Generali per L'adesione all'E-Marketplace SWB](#)" e suoi allegati, con la specifica esclusione di quelle clausole in contrasto con il presente contratto;
- i) il presente Accordo oltre a regolare l'adesione degli utenti al servizio Agros, è formulato anche nel rispetto di quanto disposto ex art. 3 comma 3 del D. Lgs. N. 198/2021, pertanto se integrato e completato da contratto di coltivazione, documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto, produrrà effetto tra le parti del contratto stesso;
- j) Banca del Grano, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni da parte delle imprese che operano sul Marketplace, non assume responsabilità alcuna - ad eccezione di quella relativa agli obblighi espressamente posti a suo carico dalle presenti Condizioni di adesione al servizio, dal "[Contratto e Condizioni Generali per L'adesione all'E-Marketplace SWB](#)";
- k) in riferimento a quanto sopra specificato e agli obblighi espressamente posti dalle presenti Condizioni di adesione e dal "[Contratto e Condizioni Generali per L'adesione all'E-Marketplace SWB](#)", ognuno dei soggetti giuridici coinvolti nelle attività svolte tramite il Marketplace, è direttamente responsabile nei confronti della controparte utente, nonché di Banca del Grano, per le proprie violazioni del presente Accordo e/o delle norme di legge e non;
- l) il servizio Agros è accessibile tramite l'indirizzo www.marketplace.bancadelgrano.it;
- m) le premesse unitamente agli allegati costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente Contratto e delle Condizioni di adesione.

In ragione delle premesse sopra esposte e degli allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue.

1 - DEFINIZIONI

1.1 - Nel contesto del presente accordo di adesione i seguenti termini hanno il significato qui di seguito specificato:

a) l'espressione "*Accordo di adesione al servizio Agros*" si riferisce al presente atto giuridico contenente le specifiche del servizio, le condizioni dello stesso, nonché gli elementi essenziali dell'accordo commerciale per la cessione di prodotti agricoli e alimentari relativi a contratti di coltivazione conclusi a mezzo del Marketplace Banca del Grano.

b) l'espressione "Banca del Grano" si riferisce alla società Sicilian Wheat Bank – La Banca del Grano S.p.A., parte del presente contratto, che provvede alla gestione del Marketplace omonimo, vendendo direttamente agli Aderenti-Acquirenti i prodotti indicati al punto che segue;

c) conformemente con i disposti di cui allegato I dell'art. 38, comma 3, del Trattato sul F.U.E. e all'art. 2, del Regolamento (CE) n. 178/2002 agroalimentare l'espressione "Prodotti" si riferisce a prodotti agricoli ed alimentari quali a legumi, cereali e farine derivati dalla loro lavorazione, nonché ad ogni altro prodotto agricolo o alimentare che Banca del Grano riterrà opportuno far oggetto di compravendita sul Marketplace e che pertanto sono o saranno visualizzati on line sul marketplace a cura di Banca del Grano;

d) con il termine "Agros" s'intende l'area riservata all'interno del Marketplace, attraverso la quale è possibile concludere per via telematica i Contratti di coltivazione che realizzano l'incontro tra la domanda e l'offerta dei prodotti indicati al punto c);

e) l'espressione "Aderente" si riferisce all'impresa, sia essa persona fisica o giuridica, che ha accesso al Marketplace ed è interessata alla conclusione di Contratti di coltivazione;

f) l'espressione "Coltivatore" si riferisce all'Aderente autorizzato ad operare sul Marketplace, che in qualità di imprenditore agricolo coltiva nei terreni in proprio possesso specie vegetali al cui acquisto è interessato l'Acquirente;

- g) l'espressione "Acquirente" si riferisce all'Aderente, autorizzato ad operare sul Marketplace, persona fisica o giuridica, inquadrata come operatore economico che acquista i prodotti agricoli e alimentari per scopi inerenti la sua attività commerciale e/o industriale indipendentemente dall'ubicazione della sua sede operativa;
- h) di seguito Banca del Grano ed Aderenti potranno essere congiuntamente indicati come "parti"
- i) l'espressione "Sito" si riferisce al sito internet corrispondente all'indirizzo internet bancadelgrano.it tramite il quale è possibile accedere al Marketplace;
- l) con l'espressione "*Lotto Agros*" si intende l'unità minima di superficie seminata e di prodotto derivante definita dal produttore come possibile sottostante ad un Contratto di Produzione (un Contratto di Produzione potrà avere come sottostante l'unità minima o multipli interi di essa).
- m) con l'espressione "*Modulo Agros*" si intende il form che consente al Coltivatore di generare il "*Lotto Agros*" così da porlo in vendita.
- n) con il termine "*Bacheca*" si intende il luogo informatico in cui è possibile visualizzare e quindi vendere e/o acquistare i Lotti Agros.
- o) con il termine "*Accordo quadro per contratto di coltivazione*" si intende l'atto giuridico (regolato dal presente accordo), che è possibile concludere attraverso l'area di contrattazione riservata "*Agros*", contenente gli elementi essenziali di eventuali accordi commerciali a mezzo dei quali il Coltivatore si obbliga a coltivare le superfici di terreno in suo possesso per l'ottenimento di specie vegetali e a consegnare a Banca del Grano parte della produzione ottenuta, con obbligo per quest'ultima del pagamento del prezzo secondo le condizioni pattuite.
- p) con il termine "*Contratto di Coltivazione*" si intende il contratto (regolato dal presente accordo) che è possibile concludere attraverso il "*Lotto Agros*", avente ad oggetto l'obbligo di Banca del Grano di far coltivare un appezzamento di terreno per l'ottenimento di una determinata produzione agricola da vendere all'Acquirente, che ha l'obbligo di pagare il prezzo pattuito e ritirare il prodotto conforme;
- q) il termine "corrispettivi" si riferisce ai pagamenti dovuti dall'Acquirente quale corrispettivo del prodotto ceduto oggetto del *Contratto di coltivazione* e/o dell'*Accordo quadro per contratto di coltivazione*;

r) l'espressione "*condizioni di vendita*" si riferisce alla tipologia, alla qualità ed al prezzo complessivo dei Prodotti ed ai termini di consegna dal momento di accettazione dell'ordine;

2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 - il presente accordo di adesione intende:

- a. regolare le condizioni di adesione al Servizio Agros;
- b. individuare le modalità di conclusione dei Contratti di coltivazione;
- c. informare gli utenti, predeterminando il contenuto generale dei futuri ed eventuali Contratti di coltivazione, conclusi tra Coltivatore e Banca del Grano e tra Banca del Grano ed Acquirente regolando sin da adesso le relative obbligazioni. Individuando, sebbene genericamente, gli obblighi a coltivare le specie vegetali individuate nei singoli Lotti Agros pubblicati sul E-Marketplace, ad investire esattamente le superfici indicate in tali lotti, secondo le migliori, più adatte e razionali norme tecniche, e a consegnare all'Acquirente la produzione concordata, con obbligo per quest'ultimo del ritiro e del pagamento del prezzo secondo le condizioni pattuite nel presente contratto e nel Contratto di coltivazione.

Solo la conclusione dei Contratti di coltivazione determinerà l'instaurazione dei rapporti obbligatori tra tutte le parti coinvolte.

Per le specifiche specie/varietà dei prodotti da coltivare, il terreno e la superficie da investire, nonché la quantità di produzione da consegnare all'Acquirente, così come ogni altro obbligo esistente tra le parti si fa espresso rimando allo specifico *Accordo quadro per contratto di coltivazione*, al relativo *Contratto di coltivazione*, ai singoli *Lotti Agros* pubblicati sul Marketplace, ai relativi ordini d'acquisto o altri documenti equipollenti quali fatture, documenti di trasporto o di consegna, rigorosamente formulati in forma scritta e inviati a tutte le parti coinvolte a mezzo di posta elettronica semplice.

3 – PROCEDURA DI ADESIONE AL SERVIZIO

3.1 Gli utenti possono aderire al Servizio Agros:

- a. contestualmente alla sottoscrizione del “[Contratto e Condizioni Generali per L'adesione all'E-Marketplace SWB](#)”, secondo le modalità indicate ex art. 6 del citato contratto, sottoscrivendo ed accettando anche le condizioni del presente accordo;
- b. successivamente alla sottoscrizione del contratto di cui alla lett. a. art. 3.1, che è condizione imprescindibile per aderire al servizio Agro, selezionando l'apposita casella presente nella pagina di registrazione al Marketplace, inserendo i dati e documenti richiesti e sottoscrivendo/accettando il presente contratto.

3.2 Al fine di completare la procedura di adesione, l'utente “Coltivatore” che intende usufruire del servizio Agros è obbligato a depositare i seguenti documenti:

- Piano Annuale di Produzione Vegetale - PAPV – aggiornato ed in corso di validità;
- i fogli mappa dei terreni in possesso del Coltivatore e che lo stesso intende destinare al servizio Agros;
- certificati catastali dei sopra indicati terreni;
- Certificato biologico in corso di validità, se esistente.
- Polizza assicurativa, se esistente.

4 - DURATA E RECESSO

4.1 Il presente Accordo di adesione al servizio Agros decorre dalla data di sua formale sottoscrizione e ha una durata pari a 12 mesi, che in assenza di recesso si rinnova tacitamente per altri 12 mesi e così di anno in anno.

4.2 la prima scadenza del presente contratto è fatta coincidere con la relativa scadenza del Contratto di adesione al Marketplace.

4.3 Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal presente Accordo di adesione, dandone comunicazione all'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata A/R, PEC o con comunicazione inviata a mezzo dell'apposita sezione FAQ presente sul sito con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

4.4 Il presente contratto è da intendersi risolto, qualora l'aderente receda dal Marketplace Banca del Grano o in caso di esclusione dell'aderente dallo stesso.

5 - CREAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL LOTTO AGROS

5.1 La pubblicazione del *Lotto Agros* sul marketplace è lo strumento che permette l'incontro tra domanda ed offerta, favorendo la conclusione di Contratti di coltivazione.

5.2 Il Coltivatore, contestualmente alla creazione del Lotto Agros, deve depositare la seguente documentazione:

- il Catastino integralmente compilato in ogni sua parte, disponibile nell'apposita Area Riservata sul sito;
- la Scheda Tecnica ([link](#));
- la fattura di acquisto del seme;
- la fattura di acquisto di tutti i mezzi tecnici accessori (al solo fine esemplificativo fertilizzanti, diserbanti, concianti etc.), se presenti.

5.3 Il Coltivatore in sede di compilazione del Modulo Agros determina:

- gli appezzamenti e la specifica superficie di questi che intende fare oggetto del Contratto di coltivazione;
- il prodotto che intende coltivare nei sopra indicati terreni;
- la quantità di produzione che intende alienare al raccolto, che comunque non può essere superiore al 50% della produzione potenziale derivante dall'intera superficie seminata e oggetto del contratto;
- il corrispettivo che intende ottenere quale prezzo del prodotto ceduto;
- la somma richiesta a titolo di caparra confirmatoria e acconto sul prezzo, che non può essere inferiore al 5% e superiore al 30% del prezzo stabilito;
- il periodo di raccolta del prodotto posto in vendita, la cui consegna deve essere effettuata entro e non oltre il 30 del mese di Settembre dell'anno di raccolta.

5.4 Successivamente all'inserimento degli elementi indicati all'art. 5.3, il sistema genererà un "Contratto Quadro di coltivazione", che il Coltivatore dovrà sottoscrivere, in modalità analogica o digitale, e poi depositare in sede di compilazione del Modulo.

5.5 Il Lotto Agros creato dal Coltivatore e la documentazione depositata saranno verificate da Banca del Grano che valuterà l'affidabilità dei documenti depositati e dello stesso Lotto Agros pubblicato. All'esito positivo della verifica, Banca del Grano pubblicherà immediatamente il Lotto Agros e trasmetterà al Coltivatore il “*Contratto quadro di coltivazione*” debitamente sottoscritto; diversamente, qualora la verifica dovesse avere esito negativo, Banca del Grano indicherà al Coltivatore le criticità rilevate, permettendo così di integrare e correggere le informazioni e la documentazione prodotta. Banca del Grano informerà il Coltivatore della conclusione delle operazioni di verifica e della pubblicazione del Lotto Agros.

5.6 Al momento della pubblicazione il Lotto Agros assume il valore di proposta contrattuale di vendita tra il Coltivatore e Banca del Grano, tale proposta diverrà irrevocabile dal Coltivatore alla ricezione della e-mail riepilogativa dell'ordine indicata all'art. 6.4 del presente contratto e solo per gli appezzamenti e il quantitativo di prodotto oggetto della e-mail.

5.7 Il “servizio Agros” non permette la costituzione di rapporti obbligatori tra Acquirente e Coltivatore.

5.8 Il definitivo acquisto del lotto pubblicato sul E-marketplace determina la costituzione di due differenti contratti di Coltivazione: il primo contratto tra Banca del Grano e l'Acquirente, il secondo contratto tra il Coltivatore e Banca del Grano.

6 – CONTRATTO DI COLTIVAZIONE TRA ACQUIRENTE ED BANCA DEL GRANO

6.1 La procedura di conclusione del Contratto di coltivazione tra l'Acquirente e Banca del Grano inizia quando l'Acquirente seleziona, conferma ed accetta, anche parzialmente, il Lotto Agros pubblicato sulla Bachecca dal singolo Coltivatore e contestualmente avvia il download del Contratto di Coltivazione generato dal sistema ed assume l'obbligo di pagare la caparra.

6.2 Avviata la procedura citata al comma che precede, l'Acquirente deve depositare il Contratto di Coltivazione sottoscritto, graficamente o con firma digitale, pagare la caparra confirmatoria indicata nel Lotto Agros e depositare i documenti necessari ad accertare l'identità della persona fisica e/o giuridica e del relativo rappresentante legale,

quest'ultimo deposito deve avvenire entro e non oltre le dodici ore successive al momento in cui il contratto stesso è stato generato, ciò a pena di annullamento della procedura d'acquisto.

6.3 Il deposito del Contratto di coltivazione sottoscritto dall'Acquirente e il successivo invio dell'ordine di acquisto, sebbene resti in sospeso per 48 ore come meglio specificato negli art. 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10, costituisce proposta d'acquisto irrevocabile e vincolante per l'Acquirente.

6.4 All'atto della ricezione dell'ordine da parte di Banca del Grano il sistema invierà al Coltivatore e all'Acquirente una e-mail riepilogativa dell'ordine ricevuto.

6.5 Gli Acquirenti che siano regolarmente registrati potranno gestire il proprio "carrello" anche in tempi diversi, ma l'inserimento del prodotto nel carrello non costituirà prenotazione o diritto di prelazione d'acquisto. L'acquirente non potrà fermare il prezzo di un'offerta in un giorno e confermare il tutto in un secondo momento;

6.6. Banca del Grano, nelle 48 ore lavorative successive alla ricezione del Contratto di coltivazione sottoscritto dall'Acquirente, verifica l'esistenza delle condizioni previste dal presente contratto, nonché dei presupposti di legge. Si precisa che l'inoltro di un Contratto di coltivazione differente da quello generato dal sistema è motivo di rigetto dell'ordine e causa mancata conclusione del contratto.

6.7 Gli ordini inoltrati a Banca del Grano oltre le ore 18:00 devono considerarsi conosciuti da Banca del Grano stesso alle ore 09:00 del giorno lavorativo successivo; pertanto, il termine di 48 ore lavorative indicato all'art. 6.1 è calcolato da quel momento. Qualora il giorno successivo alla trasmissione dell'ordine sia festivo il computo delle 48 ore resta sospeso sino alle ore 09:00 del primo giorno lavorativo.

6.8 Banca del Grano, in caso di esito negativo delle verifiche indicate al punto 6.7 ed entro le 48 ore lavorative dalla ricezione dell'ordine, trasmette all'Acquirente e al Coltivatore formale ed esplicito divieto alla conclusione ed esecuzione del Contratto di coltivazione.

6.9 In caso di esito positivo delle sopra citate verifiche, Banca del Grano trasmette all'Acquirente il contratto sottoscritto anche da Banca del Grano e il Contratto di coltivazione si ha per concluso tra le parti.

6.10 Il Contratto è concluso nel luogo in cui è situata la sede legale Banca del Grano.

7 – CONTRATTO DI COLTIVAZIONE TRA COLTIVATORE E BANCA DEL GRANO

7.1 Al verificarsi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5.6 e 6.4, la pubblicazione del *Lotto Agros* e l'*Accordo quadro per contratto di coltivazione* vincolano il Coltivatore a fornire a Banca del Grano la quantità di prodotto richiesto dal terzo Acquirente, sebbene il Contratto di coltivazione non sia ancora concluso.

7.2 Fatto salvo quanto previsto dai commi che precedono, Banca del Grano nelle 24 ore lavorative successive all'inoltro della e-mail di cui all'art. 6.4, verifica l'esistenza delle condizioni previste dal presente contratto, nonché dei presupposti di legge.

7.3 In caso di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 7.2, Banca del Grano predispone una mail di conferma, che ha la forma di un ordine d'acquisto relativo agli appezzamenti e al prodotto acquistato, e la trasmette al Coltivatore medesimo, pertanto da questo momento il Contratto di Coltivazione si ha per concluso tra Banca del Grano e Coltivatore.

7.4 Il Contratto di coltivazione è concluso nel luogo in cui è situata la sede legale di Banca del Grano.

8 – COMPUTO DEI TERMINI

8.1 I termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, salva diversa disposizione e ad eccezione del pagamento per il quale s'intendono consecutivi.

8.2 Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre.

9 - MODALITA' DI COLTIVAZIONE

9.1 Le coltivazioni saranno effettuate dal Coltivatore con sementi, bulbi, piantine etc, che sarà sua cura acquistare conformemente alle dichiarazioni rese in sede di creazione del *Lotto Agros* pubblicato. Tutte le spese per la coltivazione sono a carico del Coltivatore, ivi compreso l'acquisto delle semente.

9.2 Le coltivazioni dovranno essere effettuate secondo le più adatte e razionali tecniche agronomiche, al fine di garantire il miglior risultato produttivo quantitativo e qualitativo. Si impegna inoltre ad osservare, anche nelle operazioni di raccolta, gli accorgimenti necessari a garantire la massima sicurezza igienico-sanitaria.

9.3 Il Coltivatore si impegna a riportare sull'apposita scheda tecnica colturale che sarà fornita da Banca del Grano tutti i dati degli interventi agronomici praticati alla coltura al fine di assicurare la piena trasparenza delle pratiche agronomiche adottate e la tracciabilità del processo produttivo.

9.4 Il Coltivatore è tenuto ad osservare le indicazioni e le prescrizioni dell'ufficio tecnico di Banca del Grano, che potranno essere fornite in relazione a quanto dichiarato dal Coltivatore stesso.

9.5 Banca del Grano, anche a mezzo di propri rappresentanti e/o delegati, potrà effettuare sopralluoghi alle coltivazioni quando lo riterrà opportuno, anche senza preavviso, e potrà liberamente accedere alle coltivazioni per poterne verificare il loro stato anche sotto l'aspetto fitosanitario.

9.6 Il Coltivatore è tenuto ad informare immediatamente Banca del Grano di qualsiasi inconveniente e di ogni danneggiamento che colpisca le coltivazioni in corso (come ad esempio: malattie crittogamiche, grandinate, gelate, incendi, attacchi di parassiti e simili) e non può, in nessun caso, procedere alla distruzione della coltivazione senza il benestare di Banca del Grano.

9.7 Il prodotto deve essere raccolto al giusto punto di maturazione e comunque consegnato a parte acquirente entro e non oltre il giorno trenta del mese di settembre dell'anno di raccolta, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio tecnico di Banca del Grano. Il Coltivatore dovrà comunicare a Banca del Grano il giorno di inizio raccolta con un preavviso di almeno sette giorni rispetto all'inizio della raccolta stessa. Le operazioni di raccolta sono a carico del Coltivatore, così come il carico del prodotto sugli automezzi inviati dall'Acquirente. Il trasporto dall'azienda del Coltivatore al magazzino dell'Acquirente è a carico di quest'ultimo.

9.8 Con il carico sugli automezzi inviati dall'Acquirente il rischio di deperimento, perdita o distruzione del prodotto è a carico dell'Acquirente medesimo.

10 – RITIRO, PESATURA E CAMPIONATURA

10.1 È onere e spesa dell'Acquirente fornire gli automezzi per il carico e il trasporto del prodotto presso i propri magazzini o stabilimento; infatti, i contratti di coltivazione sono stipulati sotto la condizione franco partenza.

10.2 Altresì, l'Acquirente può alternativamente concludere il contratto di coltivazione aderendo al servizio “Franco Partenza vettori convenzionati” o al servizio “Franco Destino”; quest'ultimo sottoporrà l'intero contratto di coltivazione alla clausola “*Franco Destino*”, pertanto Banca del Grano non si libera dall'obbligo della consegna rimettendo il prodotto al vettore o allo spedizioniere, ma resta responsabile del prodotto sino alla consegna all'Acquirente.

10.3 Banca del Grano fornisce i servizi “Franco Partenza vettori convenzionati” e “Franco Destino” a titolo oneroso; il relativo corrispettivo non è indicato nel Modulo Agros pubblicato sulla Bachecca ma è oggetto di specifica ed apposita determinazione al momento dell'acquisto eseguito in bachecca.

10.4 Per la regolamentazione del trasporto si fa espresso rinvio agli artt. 3 e 7 dell' "[Allegato B: Specificazioni Contrattuali e Condizioni di Pagamento](#)”, già conosciuto e sottoscritto dagli Utenti al momento dell'adesione al E-Marketplace.

10.5 All'arrivo del prodotto presso i magazzini/stabilimento dell'Acquirente si provvede alla pesatura e al prelievo di adeguato campione. Il campione determinerà gli scarti, il peso netto e la qualità del prodotto consegnato.

10.6 Il Coltivatore e Banca del Grano, a loro richiesta, sono liberi di assistere, direttamente o tramite un proprio rappresentante, alle operazioni di campionatura e pesatura.

10.7 Entro quattro giorni dal ritiro, l'Acquirente comunicherà il risultato del campionamento e il peso netto suddiviso per fascia qualitativa a Banca del Grano, che a sua volta inoltrerà le informazioni all'Acquirente

11 - CARATTERISTICHE E PREZZO DEL PRODOTTO

11.1 Il prezzo definitivo, che l'Acquirente è tenuto a pagare a Banca del Grano per il prodotto, è determinato secondo i parametri fissati dal Coltivatore in sede di redazione del Modulo Agros pubblicato sul Marketplace.

11.2 Il prezzo definitivo, che Banca del Grano è tenuto a pagare al Coltivatore per il prodotto, è determinato secondo la quantità di prodotto acquistata dall'Acquirente ed i parametri fissati dal Coltivatore in sede di redazione del Modulo Agros pubblicato sul Marketplace, con l'applicazione di uno sconto del 3% sul totale convenuto a favore di Banca del Grano.

11.3 Il prezzo definitivo è determinato per merce al netto da tara, tuttavia è suscettibile di abbuoni, sconti e/o rifiuto qualora non dovesse rispettare le caratteristiche minime indicate nel Modulo Agros.

11.4 il Prodotto ha da intendersi sano quanto è esente da odori anomali, non è riscaldato e/o fermentato, non è contaminato oltre le soglie massime stabilite dalle normative vigenti in relazione alla destinazione di utilizzo, priva di infestazioni in atto di animali vivi e di vertebrati morti o loro parti.

11.5 Al momento della consegna del prodotto l'Acquirente corrisponde a Banca del Grano il saldo del prezzo convenuto, previa emissione della fattura, che dovrà contenere la dicitura "salvo conguaglio". Le parti danno atto che la cessione riguarda prodotti agricoli deperibili.

11.5 Banca del Grano comunicherà al Coltivatore il conto finale di liquidazione entro 10 giorni dalla consegna. La liquidazione ed il saldo del prodotto consegnato a Banca del Grano avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura della comunicazione di determinazione del conto finale, previa emissione della relativa fattura. Le parti danno atto che la cessione riguarda prodotti agricoli deperibili.

11.6 Qualora sorga contestazione sulla campionatura, l'Acquirente dovrà comunque corrispondere nei termini sopraindicati la somma ritenuta spettante al Coltivatore. La fattura del Coltivatore dovrà contenere la dicitura "salvo conguaglio".

11.7 Sui ritardati pagamenti si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 198/2021.

12 – CAPARRA CONFIRMATORIA

12.1 Al momento della sottoscrizione e deposito del Contratto di coltivazione, l'Acquirente si obbliga a pagare a Banca del Grano la caparra confirmatoria, indicata nel Lotto Agros pubblicato, che Banca del Grano a sua volta verserà al Coltivatore, detraendo il 3% (oltre iva), trattenuto a titolo di sconto.

12.2 L'Acquirente deve versare la caparra a Banca del Grano contestualmente alla conferma e all'inoltro dell'ordine d'acquisto del Lotto Agros.

12.3 Banca del Grano si obbliga a versare al Coltivatore la caparra confirmatoria entro e non oltre 16 giorni dalla conclusione del contratto di coltivazione.

12.4 La somma indicata a punti che precedono è versata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 cod. civ., a titolo di caparra confirmatoria e, al momento della consegna del prodotto, essa sarà imputata al complessivo prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 1385 primo comma cod. civ.

12.5 In caso di inadempimento contrattuale dell'Acquirente, Banca del Grano può recedere e trattenere la caparra confirmatoria, fermo restando anche il diritto del Banca del Grano ad agire per il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

12.6 In caso di inadempimento contrattuale di Banca del Grano, il Coltivatore può recedere e trattenere la caparra confirmatoria, fermo restando anche il diritto del Coltivatore stesso ad agire per il risarcimento dell'ulteriore danno subito

12.7 Qualora il Coltivatore non consegni il Prodotto entro i termini concordati e pertanto si renda inadempiente, Banca del Grano può recedere dal contratto ed esigere il pagamento di una somma pari al doppio della caparra confirmatoria versata, fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

13 - GARANZIE DELLE PARTI

13.1 Nel caso di trasferimento della titolarità della ditta in corso di contratto e prima della liquidazione del prezzo, l'Acquirente e il Coltivatore sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a Banca del Grano.

13.2 L'Acquirente e il Coltivatore in caso di cessione dell'azienda si obbligano a informare il cessionario dell'esistenza del Contratto di coltivazione, dandone prova alla Banca del Grano.

13.3 Gli obblighi contrattuali graveranno solidalmente sul cessionario e sull'Acquirente/Coltivatore-cedente.

14 – GRAVE INADEMPIMENTO

14.1 – Le parti convengono che sarà comunque considerato grave inadempimento:

a) da parte del Coltivatore:

1. non mettere a coltivazione le superfici indicate negli ordini di acquisto;
2. cessare le coltivazioni o non attenersi alle modalità e tecniche di coltivazione previste dall'art. 4;
3. cedere le coltivazioni a terzi senza il consenso dell'Acquirente;
4. non consegnare tutto o in parte il prodotto concordato all'Acquirente.

b) da parte dell'Acquirente:

1. non ritirare tutto il prodotto consegnato dal Coltivatore e/o non pagare il relativo prezzo.

15 – CAUSE DI FORZE MAGGIORE

15.1 Le parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, che potranno giustificare un mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni reciprocamente assunte con il presente contratto:

- eventi climatici gravi, quali gelo, alluvione, siccità, grandine e incendi;
- fitopatie di natura biotica e/o abiotica che, malgrado l'adozione delle buone pratiche agronomiche, comportino forte perdita del prodotto;
- eventi socio-politici;
- morte o invalidità grave del Coltivatore e dell'Acquirente.

15.2 Le cause di forza maggiore devono essere comunicate tempestivamente per iscritto alla controparte.

16 - ALTRE DISPOSIZIONI

16.1 Qualora l'Acquirente non ritiri il prodotto nel luogo e nel tempo convenuti, il rischio di deperimento, perdita o distruzione del prodotto si trasferisce all'Acquirente medesimo.

16.2 Se entro quindici giorni dal ricevimento da parte del Coltivatore del conto finale di liquidazione nessuna delle parti abbia contestato per iscritto all'altra un errore o un inadempimento, il contratto si intenderà correttamente eseguito da ciascun contraente.

17 - DICHIARAZIONI LEGALI E FISCALI

17.1 Le parti si danno atto che al presente contratto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 198/2021.

17.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

17.3 Per tutto quanto si riferisce al presente contratto, le parti eleggono il loro domicilio all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, da quello indicato in contratto.

17.4 Gli atti e le comunicazioni formali tra gli aderenti e Banca del Grano potranno avvenire tramite posta elettronica; le comunicazioni agli Aderenti saranno inoltrate sugli indirizzi comunicati in fase di adesione a Banca del Grano, mentre le comunicazioni a Banca del Grano saranno effettuate sull'indirizzo e-mail supporto@bancadelgrano.it.

18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

18.1 Le parti si accordano per sottoporre qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto all'esperimento di un tentativo di conciliazione la cui decisione sarà devoluta all'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Enna e deciso secondo il Regolamento da questo adottato che le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte.

18.2 In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione le parti, di comune accordo, eleggono per qualsiasi controversia circa l'interpretazione, la validità, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo Quadro e del Contratto attuativo, ove esistente, foro

competente in via esclusiva, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo e concorrente, è quello del Tribunale di Enna.

19 - FONTI NORMATIVE E LORO GERARCHIA

19.1 Il presente contratto è disciplinato dalla Legge Italiana avendo il Fornitore la propria sede operativa ubicata nel territorio italiano. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata:

- 1) dal D.Lgs. n. 198/2021 attuativo a sua volta della Direttiva (UE)2019/633;
- 2) dalle disposizioni del Codice Civile per tutto quanto non regolato dalla normativa di settore.

19.2 In caso di incompatibilità o di contrasto tra l'Accordo Quadro ed il Contratto attuativo o le altre forme allo stesso equipollenti si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- 1) L'eventuale contratto attuativo, ove esistente, o altri documenti equipollenti (fatture, documenti di trasporto o di consegna, ordine di acquisto);
- 2) Il presente accordo Quadro.

20 – NULLITÀ

L'eventuale inefficacia, invalidità o nullità di una o più clausole del presente Accordo Quadro non si estenderà alle restanti pattuizioni contrattuali che rimarranno pienamente valide ed efficaci tra le Parti.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i sottoscritti dichiarano di approvare espressamente le clausole di seguito specificate: art. 4 – Durata e recesso; art. 9 – Modalità di coltivazione; art. 10 – ritiro, pesatura e campionatura; art. 11 Caratteristiche e prezzo del prodotto; art. 12 – Caparra confirmatoria; art. 14 - Grave inadempimento; art. 15 - Cause di forza maggiore; art. 18 – Controversie e foro competente; art. 20 – Nullità.